
Relazione del Consiglio di Gestione

Punto 2 all'ordine del giorno

Deliberazioni in ordine al Consiglio di Sorveglianza:

- a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013/2014/2015

Signori Azionisti,

con la presente Assemblea viene a scadere il Consiglio di Sorveglianza nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 30 aprile 2010, per gli esercizi 2010/2011/2012.

Al riguardo, prima della deliberazione in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013/2014/2015, occorre procedere alla determinazione del numero dei Consiglieri che comporranno l'Organo sociale.

Rammentiamo in proposito che, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 22.1 dello Statuto sociale, "Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea".

Signori Azionisti, siete pertanto invitati ad assumere le relative determinazioni.

5 marzo 2013

Per il Consiglio di Gestione
il Presidente - Andrea Beltratti

b) Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013/2014/2015 (sulla base di liste di candidati presentate dai Soci, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto)

Signori Azionisti,

con la presente Assemblea viene a scadere il Consiglio di Sorveglianza nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 30 aprile 2010, per gli esercizi 2010/2011/2012 ed occorre pertanto procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013/2014/2015.

Al riguardo Vi rammentiamo che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto, all'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procederà sulla base delle liste presentate dai Soci.

Richiamiamo la Vostra attenzione sulla necessità che al genere meno rappresentato sia riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati (e cioè un quinto) e che i componenti del Consiglio di Sorveglianza siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno dieci componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina possono cumularsi nella stessa persona.

Nel dettaglio, all'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procederà con le seguenti modalità, ai sensi di Statuto:

- i componenti verranno tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati;
- nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti;
- se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispetti l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.
Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non siano eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 22.1, quarto comma, dello Statuto (iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti, esercizio dell'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni e possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina), si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella sopra indicata, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano nessuno dei due requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi

Qualora applicando i criteri di cui sopra, non sia possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvederà l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto.

L'applicazione delle disposizioni statutarie sopra richiamate dovrà comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei Soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Qualora applicando il criterio sopra indicato non risulti rispettato l'equilibrio di generi previsto dalle vigenti norme, il candidato che abbia riportato il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato successivo del genere sottorappresentato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Nel caso in cui nelle liste dotate delle caratteristiche sopraindicate non si riscontri la presenza di candidati appartenenti al genere sottorappresentato, alla elezione del Consigliere sostituito provvederà l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

In relazione a quanto sopra e anche ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche dell'11 gennaio 2012, vi invitiamo a tenere conto del documento del Consiglio di Sorveglianza sulla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, nel quale viene individuato e motivato il profilo teorico, ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di indipendenza, ritenuto opportuno al fine dell'efficace svolgimento del ruolo e dei compiti attribuiti a tale Organo. Il documento è disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com.

Signori Azionisti, siete pertanto invitati a procedere alla nomina del Consiglio di Sorveglianza.

5 marzo 2013

Per il Consiglio di Gestione
il Presidente - Andrea Beltratti

c) Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013/2014/2015 (ai sensi dell'art. 23.8 dello Statuto)

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è chiamata alla nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013/2014/2015, da eleggersi tra i componenti del Consiglio nominati dall'Assemblea stessa.

Al riguardo Vi rammentiamo che, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 23.8 dello Statuto, "Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa".

Richiamiamo inoltre la Vostra attenzione sulla previsione dell'art. 34.3 dello Statuto, secondo la quale il Presidente del Consiglio di Sorveglianza - oltre ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare per i componenti del Consiglio - deve essere anche in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per il presidente del consiglio di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

Signori Azionisti, siete pertanto invitati ad assumere le relative determinazioni.

5 marzo 2013

Per il Consiglio di Gestione
il Presidente - Andrea Beltratti

d) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Sorveglianza (ai sensi dell'art. 23.13 dello Statuto)

Signori Azionisti,

con la nomina del Consiglio di Sorveglianza, si rende necessario provvedere alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo.

Al riguardo Vi rammentiamo che secondo quanto previsto dall'art. 23.13 dello Statuto sociale, "Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche".

In relazione a quanto precede, Vi invitiamo ad assumere determinazioni puntuali sui compensi da riconoscere – sulla base dell'esperienza e dell'assegnazione di incarichi nei primi due mandati dell'Organo – per la carica di Consigliere di Sorveglianza nonché per le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Presidente di Comitato e componente di Comitato.

Vi segnaliamo infine che la Banca d'Italia - nelle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari", emanate il 30 marzo 2011 – prescrive che "Ai componenti dell'organo con funzione di controllo è preclusa ogni forma di remunerazione variabile".

Signori Azionisti, siete pertanto invitati ad assumere le relative determinazioni.

5 marzo 2013

Per il Consiglio di Gestione
il Presidente - Andrea Beltratti